

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCURSUALI**

Concordato semplificato n. 4 /2025

Il Tribunale di Nola composto dai magistrati:

Dott. Gennaro Beatrice	Presidente
Dott.ssa Rosa Paduano	Giudice
Dott.ssa Francesca Bellisario	Giudice rel.

nel procedimento di Concordato semplificato n. 4 /2025 promosso da:

;

riunito in camera di consiglio;
sentito il giudice delegato;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. Con ricorso ex art. 25-sexies d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e succ. mod. e int. depositato in data 1.8.2025 _____ nel dare atto che, all'esito dello svolgimento delle trattative con i creditori finalizzate alla composizione negoziata della crisi, le stesse non hanno avuto esito positivo, ha chiesto all'intestato Tribunale l'omologazione della propria proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio finalizzato alla cessione del complesso dei beni costituiti da veicoli per il trasporto di merci refrigerate (prodotti alimentari e farmaceutici). Con decreto depositato in data 12.12.2025, il Tribunale, valutata la ritualità della proposta, perlomeno *prima facie* e salvi gli approfondimenti demandati al Tribunale nella successiva fase anche all'esito degli approfondimenti dell'ausiliario, ha nominato il dott. _____ come ausiliario ai sensi dell'art. 68 c.p.c. assegnando il termine di sessanta giorni per il rendere motivato parere in ordine a: *"1) la verifica del rispetto dell'ordine delle cause di prelazione; 2) la fattibilità del piano di liquidazione, soprattutto in ordine alla prospettata obbligazione alternativa di pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente dell'azienda (tenendo altresì conto della posizione espressa dal creditore _____ in ordine all'intervenuta risoluzione dei contratti di noleggio di alcuni veicoli utilizzati dalla società ricorrente nell'esercizio della propria attività caratteristica e di come tale risoluzione incide sul piano di*

liquidazione); 3) la verifica che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e che, comunque, assicuri una utilità a ciascun creditore; 4) la valutazione di convenienza della proposta concordataria rispetto allo scenario liquidatorio, verificando che la soglia minima definita come quella ricavabile presuntivamente dalla liquidazione giudiziale venga ragionevolmente superata in ipotesi concordataria”.

Con successivo decreto del 24.2.2026, il Tribunale, letto il parere reso dall'ausiliario, dott. [REDACTED], ha fissato per l'accertamento della mancanza delle condizioni di cui all'art. 25 sexies comma 1 CCII e per la conseguente declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato semplificato l'udienza del 19 marzo 2026 ore 12:30 disponendo la comparizione della società istante, dell'esperto dott. [REDACTED], dei creditori istanti per l'apertura della liquidazione giudiziale, dei creditori eventualmente interessati nonché del pubblico ministero.

All'udienza del 19/3/2026, nel riportarsi la società istante alle memorie depositate in vista dell'udienza, nel riportarsi il creditore [REDACTED] all'istanza per la restituzioni degli autorimorchi ancora detenuti dalla ricorrente, alla presenza del procuratore aggiunto dott. [REDACTED] il quale ha espresso parere contrario all'omologa del concordato semplificato, alla luce delle criticità già evidenziate dall'ausiliario, avanzando l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, il Tribunale ha riservato la decisione.

2. La domanda di omologa del concordato semplificato proposto da [REDACTED] dichiarata inammissibile, non risultando positivamente superato il vaglio di ritualità della proposta.

Giova sul punto rilevare come l'art. 25 sexies CCII, nel disciplinare l'istituto del concordato semplificato, demanda al Tribunale una duplice valutazione, differenziata a seconda della fase procedurale in cui l'organo giurisdizionale è chiamato a pronunciarsi.

Nella fase preliminare di accesso alla procedura il controllo del Tribunale investe la c.d. ritualità della proposta, in termini di rispetto delle regole di natura documentale, del canone della buona fede e correttezza nello svolgimento delle trattative, nonché l'assenza di soluzioni alternative praticabili (art. 25 sexies comma 3 CCII: “*Il tribunale, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte e valutata la ritualità della proposta anche con riferimento alla corretta formazione delle classi, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4*”).

Nella fase dell'omologazione il controllo del Tribunale richiede: a) la verifica della regolarità del contraddittorio e del procedimento; 2) il rispetto di norme imperative e dell'ordine delle cause di prelazione; 3) la verifica della fattibilità del piano di liquidazione, intesa quale non manifesta inettitudine del medesimo al raggiungimento degli obiettivi prefissati ex art. 47 comma 1 lettera a) CCII, che costituisce la causa concreta del concordato; 4) la circostanza che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori e, comunque, assicuri un'utilità a ciascun creditore (art. 25 sexies comma 5 CCII: “*Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore*”).

Quanto alla natura dello scrutinio di ritualità della proposta, la più recente giurisprudenza di merito ha posto in rilievo come *“la valutazione di ritualità deve essere effettuata nel contesto di uno strumento di regolamentazione concordata della crisi con caratteristiche uniche, sottratto allo scrutinio di convenienza dei creditori, in quanto fase procedimentale costituente prosecuzione della composizione negoziata. In dottrina, nell’evidenziare il rapporto di “interdipendenza” del concordato semplificato rispetto al segmento procedurale della composizione negoziata della crisi, che deve necessariamente precederlo, si è parlato di rapporto “logico-cronologico-funzionale” tra i due procedimenti: il ricorso non è proponibile in via autonoma ma necessita del preventivo esperimento di un tentativo di composizione negoziata che non abbia consentito di approdare ad una delle soluzioni contemplate dall’art 23 comma I e comma II lett. b) CCII. E’ proprio in conseguenza della verificata impossibilità di addivenire ad una soluzione della crisi idonea alla conservazione dei valori aziendali che l’imprenditore in condizioni di “squilibrio patrimoniale o economico- finanziario”, ove nel corso delle trattative abbia operato secondo correttezza e buona fede (art 25 comma I CCII), viene ammesso ad utilizzare uno strumento liquidatorio “agevolato” con “funzione premiale” volto alla dismissione del patrimonio aziendale ed implicante la compressione delle prerogative normalmente riconosciute ai creditori in ambito concordatario. Il vaglio di ritualità richiede allora che il Tribunale: a) verifichi che la relazione depositata dall’esperto ai sensi dell’art 17, comma 8, CCI, oltre ad avere il contenuto prescritto dall’art 25 sexies, comma 1, CCI, si fondi su “attestazioni” attendibili e ragionevoli, con particolare riguardo: alla prevenzione dell’abuso dello strumento nell’ipotesi in cui la domanda di accesso alla composizione negoziata venga formulata al solo scopo di accedere al concordato semplificato ed alla correttezza e buona fede che ha caratterizzato lo svolgimento delle trattative; b) che l’accesso alla composizione negoziata sia stato tempestivo e che non siano stati compiuti atti di gestione idonei a pregiudicare l’interesse dei creditori; c) che il confronto tra imprenditore e creditori sia stato leale, all’esito di una fedele, completa e trasparente rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa; d) che le trattative si siano effettivamente svolte, con adeguato dispendio di risorse e di tempo e, soprattutto, con l’obiettivo di addivenire ad una soluzione condivisa e concretamente praticabile, idonea, quantomeno in prospettiva, al superamento della situazione di squilibrio e ad apportare un reale, seppur minimo, beneficio al ceto creditorio; e) verifichi l’attendibilità, alla luce dell’iter logico-argomentativo posto alla base della relativa valutazione e della metodologia seguita, del parere reso dall’esperto riguardo ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte con riferimento al giudizio di convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria sulla base di dati controllati nel corso della composizione negoziata e si traduca in una prognosi ragionevole; f) verifichi, seppur in termini di sommaria delibazione, che il piano abbia carattere effettivamente liquidatorio, non sia manifestamente alterativo dell’ordine legale delle cause di prelazione, dei criteri di formazione delle classi e sia strutturato in modo da assicurare ai creditori un’utilità economicamente rilevante” (Tribunale di Parma, 12 luglio 2023).*

La circostanza che la valutazione di ritualità sia demandata al Tribunale prioritariamente al momento dell’emissione del provvedimento di nomina dell’ausiliario ex art. 25 sexies comma 3 CCII non esclude, peraltro, la possibilità, da parte del Tribunale, di riesaminare e meglio approfondire il cd. vaglio di ritualità nella successiva fase di omologazione, tenendo debitamente conto della diversità del materiale conoscitivo cui il Tribunale può ricorrere nelle diverse fasi della procedura e considerando che solo nella fase di omologazione potrà utilizzare tutti gli elementi di

conoscenza tratti dall'attività di verifica dell'ausiliario nonché dalle posizioni eventualmente assunte dai creditori con i quali, solo in seguito all'emissione del provvedimento di cui al comma 3, è stato instaurato il contraddittorio processuale. La diversità del materiale probatorio, documentale e fattuale su cui si esercita il controllo giudiziale spiega, pertanto, come l'emissione del provvedimento ex art. 25 sexies comma 3 CCII non abbia alcun rilievo preclusivo rispetto ad un eventuale giudizio negativo della ritualità della proposta nella successiva fase di omologazione. Invero, proprio a seguito dei rilievi dell'ausiliario, qui di seguito analizzati, e tenuto conto delle osservazioni in merito formulate dalla debitrice, il Tribunale ritiene di dover formulare un giudizio negativo sulla ritualità della proposta.

In merito al perimetro di tale giudizio, va richiamata autorevole giurisprudenza che ha affermato: *“il controllo sulla ritualità della proposta previsto dall'art. 25 sexies co. 3° CCII ha come oggetto anche la verifica della legittimità sostanziale della proposta nel cui ambito è ricompreso anche l'esame della sua non manifesta implausibilità. Quest'orientamento risponde a ragioni di economia processuale e di contenimento dei costi della procedura, nell'ottica di preservare il patrimonio del debitore nell'interesse del ceto creditorio che, nella procedura liquidatoria prevista dall'art. 25 sexies e ss CCII, vede la propria posizione indebolita dal mancato esercizio del voto (cfr. CdA Milano 21.3.24)”*.

In altre parole, e in generale per lo strumento concordatario, resta riservata ai creditori la valutazione di convenienza di una proposta plausibile, rispetto all'alternativa liquidatoria, oltre che la specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno di essi (ciò si traduce, nel concordato semplificato, nella possibilità per i creditori di formulare o meno una opposizione, in assenza di voto), mentre è sempre sindacabile in sede giurisdizionale la proposta concordataria ove totalmente implausibile (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 17103 del 15/06/2023 richiamata da Trib. Ferrara, 8 agosto 2024, Pres. Sangiuolo, Est. Ghedini). Ne consegue che il Tribunale deve avere riguardo a rilevare dati da cui emerge, in maniera eclatante, la manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, ivi compresa la soddisfazione in una qualche misura dei crediti rappresentati (Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 16/05/2023) 06-07-2023, n. 19233 richiamata da Trib. Ferrara, 8 agosto 2024, Pres. Sangiuolo, Est. Ghedini).

Circa l'ampiezza del contenuto della relazione dell'ausiliario incaricato con decreto ex comma 3 dell'art. 25 sexies, si ritiene che trattasi di atto altamente flessibile: giova richiamare brevemente l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, secondo cui la relazione dell'ausiliario (in analogia alla relazione del commissario giudiziale nel concordato preventivo) assolve alla funzione di fornire al tribunale e ai creditori un'adeguata informativa circa i contenuti della proposta concordataria, con l'obiettivo di consentire al tribunale di decidere se emettere un decreto di omologa del concordato e ai creditori un appropriato discernimento tra l'iniziativa di formulare una opposizione alla omologazione e quella di astenersi dal proporre opposizione e che pertanto tale parere debba analizzare tutti gli aspetti che poi dovranno essere esaminati dal Tribunale. Tanto è vero che il parere dell'ausiliario deve essere comunicato ai creditori ex art. 25 sexies, comma 4, CCII (Trib. Ferrara, 8 agosto 2024, Pres. Sangiuolo, Est. Ghedini).

Ne deriva che il perimetro di indagine dell'ausiliario comprende tutti gli aspetti che dovranno essere esaminati dal Tribunale in sede di omologa, vale a dire il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, il confronto tra la proposta concordataria rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, con particolare riguardo al pregiudizio per i creditori, e che il concordato assicuri un'utilità a ciascun creditore.

Ebbene, sulla base delle verifiche condotte dall'ausiliario, appare doveroso per questioni di efficienza ed economicità del processo dichiarare l'inammissibilità della proposta concordataria, anticipando in buona sostanza il giudizio della omologa, essendo emersa la palese mancanza di presupposti per la apertura: tanto anche onde impedire il maturare di altre spese con il privilegio della prededuzione, con indubbio vantaggio dei creditori concorsuali.

In particolare, come condivisibilmente evidenziato dall'ausiliario quanto alla valutazione di convenienza della proposta concordataria rispetto allo scenario liquidatorio: *“Il piano di liquidazione e la relazione dell'esperto della [redacted] fondano il giudizio di convenienza sul raffronto tra il prezzo offerto da [redacted] e un valore di liquidazione atomistica dei beni stimato in circa € 67.000,00. Tale comparazione appare metodologicamente viziata. L'art. 25-sexies, comma 5, CCII impone di verificare che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Questo giudizio comparativo non può basarsi su mere asserzioni, ma richiede dati oggettivi. Nel caso di specie, il piano prevede la cessione dell'azienda come complesso funzionante, mentre l'alternativa liquidatoria è prospettata unicamente come vendita parcellizzata dei singoli beni. Manca, tuttavia, una stima formale del valore del compendio aziendale (avviamento, contratti, know-how), che consenta una seria comparazione tra i due scenari. Come statuito dalla giurisprudenza, l'assenza di "una perizia in ordine al valore del predetto ramo di azienda" rende impossibile la valutazione di fattibilità e convenienza richiesta dalla legge. La valutazione comparativa deve essere concreta e dettagliata. Senza una stima del valore dell'azienda, non è possibile stabilire se il prezzo offerto sia congruo e se la cessione unitaria in sede di liquidazione giudiziale non possa generare un realizzo superiore (cfr. pag. 17 Parere Ausiliario del 7.2.2026)”*.

Con l'obiettivo di superare tale rilievo, la ricorrente ha depositato una valutazione di stima dell'azienda, a firma del Dott. [redacted], nella quale il valore del compendio aziendale è stato stimato *“in complessivi € 57.083, risultanti dalla somma della consistenza patrimoniale degli attivi pari a € 52.083 e di un limitato avviamento organizzativo residuale, stimato prudenzialmente in 5.000. Ai fini espositivi, tale valore viene arrotondato a € 57.000 (euro cinquanta settemila/00). Tale valore risulta sostanzialmente coerente con la limitata consistenza degli attivi aziendali, con l'assenza di elementi immateriali autonomamente trasferibili e con i risultati economici fortemente negativi registrati negli ultimi esercizi (cfr. pag. 3 [redacted] del 18.3.2026)”*.

Nel raffrontare la proposta concordataria all'alternativa liquidatoria, l'ausiliario ha anche evidenziato l'omessa valutazione delle azioni di responsabilità nei confronti dell'organo gestorio: *“L'attivo realizzabile in sede di liquidazione giudiziale include non solo i beni materiali, ma anche il potenziale ricavato di azioni risarcitorie e recuperatorie. Il piano presentato omette completamente qualsiasi valutazione in merito. Dall'esame della situazione patrimoniale emerge una significativa esposizione debitoria verso [redacted] ed [redacted] che genera interessi e sanzioni, Inoltre, la gestione societaria ha visto l'avvicinarsi di due amministratori (la Sig.ra [redacted] e, da dicembre 2023, il Sig. [redacted]). L'ausiliario ha il dovere di indagare, seppur sommariamente, sulla sussistenza di profili di mala gestio che possano fondare un'azione di responsabilità. La giurisprudenza è costante nell'affermare che la valutazione comparativa deve includere il "possibile esercizio di azioni di responsabilità verso amministratori" (Corte D'Appello di Brescia 976/2022). L'omissione di tale analisi inficia la corretta quantificazione del possibile attivo ricavabile in sede di liquidazione [Cassazione civile*

17106/2023] e rende la comparazione tra i due scenari incompleta e inattendibile (cfr. pag. 17-18 Parere Ausiliario del 7.2.2026)”.

Rispetto a tali censure, la ricorrente ha evidenziato che un’eventuale azione di responsabilità nei confronti dell’attuale amministratore, [redacted] (vale a dire, colui che ha manifestato l’impegno a versare la finanza esterna), sarebbe infruttuosa, atteso che quest’ultimo “è del tutto impossidente” e “l’unico immobile di cui il predetto risultava proprietario (trasferito, in seguito agli accordi di separazione, alla sua ex moglie) è gravato da ipoteca della Banca mutuante per l’80% circa del suo valore”; non sono invece ipotizzabili “azioni di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori sociali che hanno detenuto la gestione (e finanche la proprietà) aziendale prima dell’attuale Organo Amministrativo se è vero, com’è vero, che illo tempore la Società era pienamente in bonis né v’era alcuna prognosi di crisi. Allorquando, dunque, l’Ausiliario evidenzia l’avvicinarsi tra il Sig. Pt_2 e la Sig.ra [redacted] (avvenuto nel 2023) omette di considerare che eventuali azioni di responsabilità nei confronti di quest’ultima non appaiono valorizzabili per le seguenti ragioni:

- alla data della cessione la Società risultava in bonis;
- presentava un primo margine pari a 255.000 €, pari al 6%, in linea con il settore;
- riportava un EBITDA pari a 196.000 €, pari al 5%, anch’esso in linea con il settore;
- il working capital risultava positivo, con crediti commerciali superiori ai debiti commerciali e con DSO e DPO pari a circa 60 giorni;
- la Società disponeva di affidamenti bancari, risultando pertanto meritevole sotto il profilo del merito creditizio (cfr. pag. 4 [redacted] del 18.3.2026)”.

Quanto al rispetto delle cause legittime di prelazione, l’ausiliario ha precisato: “Il piano di liquidazione elenca tra i debiti privilegiati un’esposizione verso [redacted] assistita da garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI (MCC), per un totale di € 185.844,00. Tuttavia, il piano non sembra trattare correttamente tale posizione. La normativa (art. 87, co. 1, lett. p-bis, CCII) e la prassi giurisprudenziale richiedono che, in presenza di finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche non ancora escusse, il piano preveda un apposito fondo rischi per coprire la passività che sorgerà verso il garante (MCC) al momento dell’escussione. Tale credito del Fondo, peraltro, gode di privilegio generale mobiliare. Il piano attuale non prevede alcun fondo rischi e non chiarisce se la garanzia sia già stata escussa. La mancata corretta appostazione di tale passività potenziale e del relativo privilegio rende la rappresentazione del passivo non veritiera e la proposta non conforme alla legge, alterando l’ordine delle prelazioni e la stima del soddisfacimento per le altre classi di creditori (cfr. pag. 19-20 Parere Ausiliario del 7.2.2026)”.

Sul punto, la ricorrente ha precisato che “ad oggi non risulta escussa la garanzia MCC, deve comunque osservarsi che la somma offerta (e da considerarsi quale fondo rischi) di € 31.545,00 è pari al 20% circa di quanto eventualmente dovuto – in caso di escussione – al fondo MCC per l’unica posta debitoria vantata da [redacted] (e garantita da MCC, appunto). L’eventuale credito residuo della Banca, non assistito da garanzia MCC, andrà invece ricompreso tra i creditori chirografi (cfr. pag. 5 [redacted] del 18.3.2026)”.

Quanto alla proposta di acquisto, occorre osservare che il piano di liquidazione si fonda (così come prospettato nel ricorso e come risulta dalle email allegate alla memoria da ultimo depositata) su un’offerta irrevocabile di acquisto dell’azienda formulata dalla società [redacted] che originariamente prevedeva un’obbligazione alternativa a scelta della parte alienante: – Prima Ipotesi: pagamento di un corrispettivo di € 191.000,00 in rate mensili. – Seconda Ipotesi:

pagamento di un corrispettivo di € 65.000,00 a brevissimo termine; entrambe le ipotesi sono integrate da un apporto di finanza esterna di € 15.000,00 da parte di un socio della debitrice. La società ricorrente, nel proprio ricorso, dichiara di avere interesse ad esercitare la scelta in direzione della seconda ipotesi (prezzo inferiore ma pagamento immediato), rimettendo tuttavia la decisione finale al Tribunale. L'ausiliario ha evidenziato: *“Tale struttura rende la proposta indeterminata e, di conseguenza, il piano non fattibile. La fattibilità del piano di liquidazione (art. 25-sexies, co. 5, CCII) postula che le fonti di attivo siano certe e definite. Un piano basato su un'offerta alternativa, la cui scelta dipende dalla stessa parte debitrice, è intrinsecamente incerto. La giurisprudenza ha chiarito che il piano è inidoneo se fondato su una generica disponibilità a valutare la proposta anziché su offerte cauzionate e irrevocabili (Corte D'Appello di Milano 2178/2023). La società debitrice deve scegliere quale delle due proposte intende accettare e fondare il piano di liquidazione esclusivamente su quella, permettendo così una verifica puntuale della sua sostenibilità e del conseguente soddisfacimento per i creditori. L'attuale ambiguità non consente di effettuare tale scrutinio (cfr. pag. 18 Parere Ausiliario del 7.2.2026)”*.

Quanto alla fattibilità del piano: *“La fattibilità del piano è ulteriormente minata dalla potenziale perdita di beni strumentali essenziali, che riduce il valore del compendio aziendale oggetto di cessione. In primo luogo, pende l'istanza del creditore [redacted] per la restituzione di otto semirimorchi, fondata su una risoluzione contrattuale anteriore alla procedura. Come già evidenziato dallo scrivente in separato parere, la detenzione di tali mezzi da parte della debitrice appare sine titulo. In secondo luogo, dalla comunicazione a mezzo PEC del 28/01/2026, l'amministratore della debitrice ha confermato che numerosi altri automezzi, originariamente inclusi nel registro dei beni ammortizzabili, sono stati restituiti nel novembre 2025 alla curatela del fallimento Bruscano Freddo S.r.l. in quanto il relativo passaggio di proprietà non era mai stato perfezionato. La perdita di un numero così significativo di mezzi strumentali incide direttamente sull'oggetto del contratto di cessione d'azienda. La valutazione di fattibilità del piano presuppone la conservazione dei beni essenziali al suo esercizio. È pertanto indispensabile che la società offerente, [redacted] chiarisca espressamente se, alla luce della drastica riduzione della flotta veicoli, intende mantenere ferma la propria offerta di acquisto e a quali condizioni. In assenza di tale conferma, il presupposto economico del piano viene meno (cfr. pag. 19 Parere Ausiliario del 7.2.2026)”*.

A tali ultime considerazioni, la ricorrente ha replicato che all'esito delle ulteriori interlocuzioni intercorse tra le parti, *“la [redacted] intende accettare, come in effetti accetta, la proposta di € 65.000,00, con pagamento a stretto giro rispetto alle indicazioni del Tribunale; (...) la [redacted] conferma, nonostante il depauperamento aziendale determinato dalla riconsegna di alcuni dei mezzi alla [redacted], la propria proposta irrevocabile di acquisto (subordinata, ovviamente, all'omologa del concordato). Ciò in considerazione del fatto che la proposta formulata risulta in linea con il valore – come peraltro asseverato dalla già succitata perizia – dell'azienda”* (cfr. pag. 5 [redacted] del 18.3.2026).

Opzionata la seconda ipotesi, su scelta della debitrice, il piano di liquidazione prevede l'attribuzione ai creditori dei seguenti importi: € 27.742,00 in favore dei lavoratori dipendenti; la somma residua (€ 32.258,00) in favore di [redacted] per il credito con garanzia MCC. Per la finanza esterna (€ 15.000,00), il piano prevede la seguente distribuzione: € 6.000,00, per i crediti previdenziali e assistenziali; € 5.000,00 per i Crediti tributari; € 4.000,00 per Crediti chirografari.

L'ammontare dei debiti quantificati nel piano di liquidazione al 31/5/2025 è pari a 1.644.000 circa, di cui euro 206.493 nei confronti delle banche, euro 415.432 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ed euro 67.281 nei confronti dell'INPS; nonché euro 281.038 nei confronti di fornitori definiti strategici per la continuità ed euro 843.956 nei confronti di tutti gli altri creditori.

Ne deriva che la proposta prevede la soddisfazione dei creditori chirografari (strategici e non) per una percentuale pari allo 0,36%, dell'Erario (da intendersi come crediti previdenziali e assistenziali e crediti tributari) per una percentuale pari a 2,28%; delle Banche (per i crediti con garanzia MCC) per una percentuale pari a 15,62%.

Per vero, le percentuali di soddisfazione dei creditori, con particolare riferimento ai creditori chirografari e all'erario, non sarebbero state superiori neppure se fosse stata opzionata la seconda ipotesi, che prevedeva la corresponsione da parte di [REDACTED] di euro 191.000,00, in rate mensili da 6.000 euro, a decorrere dal perfezionamento della cessione definitiva con previsione delle due ultime rate nella misura di € 6.500,00 e di una maxi-rata finale di euro 25.000,00, oltre all'apporto di 15.000,00 euro di finanza esterna. Questo pagamento dilazionato di circa 2 anni, infatti, avrebbe favorito solo la [REDACTED] essendo prevista la destinazione della maggior somma di 163.258,00 a [REDACTED] per il credito con garanzia medio credito.

3. Ebbene, proprio a fronte di percentuali così basse di soddisfazione dei creditori si staglia l'esigenza di un maggior rigore rispetto al vaglio di ritualità della proposta, che era stata valutata sussistente *prima facie* con salvezza dei successivi approfondimenti demandati al Tribunale nella successiva fase anche all'esito degli approfondimenti dell'ausiliario.

Sul punto, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare come il vaglio di ritualità non può ritenersi limitato al mero recepimento della dichiarazione dell'esperto sul corretto svolgimento delle trattative, dovendo di contro valutare, fruendo eventualmente anche di indagine affidata all'ausiliario, se effettivamente le trattative in sede di composizione negoziata siano state condotte con correttezza e buona fede.

Invero, *“palesandosi oltremodo riduttivo “limitare” il vaglio di ritualità alla semplice verifica della formale attestazione, da parte dell'esperto, della sussistenza dei presupposti richiesti dal primo comma dell'art. 25-sexies CCII (...) Appare, pertanto, necessario verificare non solo la formale sussistenza delle attestazioni nella relazione dell'esperto, ma anche l'attendibilità e la ragionevolezza di tali attestazioni, con la conseguenza che nel caso in cui queste ultime risultino del tutto prive di motivazione, ovvero siano corredate da motivazioni che non trovino riscontro nella documentazione agli atti, la proposta dovrà considerarsi irrituale. L'adozione di tale approccio interpretativo si fonda sulla considerazione che la semplificazione procedurale propria del concordato liquidatorio semplificato, fisiologicamente privo della fase di voto dei creditori, in tanto si giustifica in quanto il sindacato del Tribunale sulla ritualità della proposta non si arresti ad un mero controllo notarile, relegato alla ricorrenza, prima facie, delle attestazioni nella relazione dell'esperto, ma si estenda ad una valutazione sostanziale circa l'attendibilità e la ragionevolezza di tali attestazioni. Ciò a prioritaria tutela dei creditori che non hanno diritto di voto sulla proposta e subiscono gli effetti di una procedura liquidatoria che non presenta le garanzie tipiche del concordato preventivo. Come osservato da attenta dottrina, la semplificazione procedimentale tipica del concordato semplificato trova il suo logico contrappeso in una maggior intensità del controllo giurisdizionale che dovrà ragionevolmente estendersi anche al contenuto dell'attestazione dell'esperto sullo svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede ed alla non praticabilità delle soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettera*

b) CCII. Quanto alla verifica del contenuto dell'attestazione dell'esperto che le trattative siano state condotte secondo correttezza e buona fede, va certamente esclusa l'integrazione di tale presupposto di ritualità laddove l'imprenditore si sia limitato a rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati e partecipanti alle trattative, a gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori e a gestire correttamente l'impresa in pendenza delle trattative, senza tuttavia procedere ad una effettiva e completa interlocuzione con i creditori interessati dal piano di risanamento/accordo, che devono: 1) aver ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'imprenditore e sulle misure di risanamento proposte (riconducibili ad una delle forme di cui all'art. 23, comma 1, CCII); 2) essere stati messi in condizioni di esprimersi su di esse; 3) aver ricevuto una comparazione del soddisfacimento loro assicurato dalle predette soluzioni con quello che potrebbero ottenere da una liquidazione giudiziale. Quanto, poi, alla comparazione con gli esiti della liquidazione giudiziale, in tanto potrà dirsi effettuata con correttezza e buona fede in quanto nell'ambito di tali esiti si sia tenuto conto dei possibili risultati delle azioni revocatorie, risarcitorie e recuperatorie esercitabili dal curatore nel contesto della liquidazione giudiziale. Il riferimento alla comparazione con gli esiti della liquidazione giudiziale, ivi inclusi gli esiti delle azioni di massa, appare fondamentale, posto che la buona fede e correttezza dell'imprenditore in fase di trattative della composizione negoziata presuppone che il debitore abbia offerto ai creditori una soluzione negoziale riconducibile a quelle indicate all'art. 23 comma 1 CCII, idonea ad assicurare un soddisfacimento almeno equivalente a quello rinvenibile nel contesto di una liquidazione giudiziale, di talchè il diniego dei creditori risulterebbe irrazionale. La necessaria comparazione con lo scenario della liquidazione giudiziale, effettuata in un contesto di trattative svolte secondo criteri di trasparenza, buona fede e correttezza non può che giustificarsi, come sopra posto in rilievo, in considerazione delle particolarità procedurali del concordato liquidatorio, caratterizzato dalla mancanza della fase di approvazione mediante il voto dei creditori. Il legislatore del codice della crisi ha ritenuto giustificata tale semplificazione procedurale in considerazione della precedente partecipazione dei medesimi creditori alle trattative condotte secondo correttezza e buona fede durante la composizione negoziata. Ed invero, l'eliminazione del voto in capo ai creditori nel concordato liquidatorio semplificato trova la sua fisiologica giustificazione nella circostanza che gli stessi abbiano già avuto la possibilità di esprimere la propria consapevole posizione nel corso delle trattative, ma questa possibilità non abbia consentito il conseguimento del risultato della soluzione negoziale della crisi" (Tribunale di Nola 16 ottobre 2025 – Pres. Barbalucca – Estensore Napolitano).

Ebbene, alla luce delle osservazioni dell'ausiliario, deve ritenersi che ai creditori non sia stato dato modo di confrontare le soluzioni della crisi prospettate con l'alternativa liquidatoria, atteso che a) una concreta valutazione del compendio aziendale, ancorata su dati oggettivi, è stata effettuata solo all'indomani delle osservazioni dell'ausiliario; b) non è stato compiutamente prospettato il valore di realizzo dei diritti risarcitori nei confronti degli amministratori che si sono succeduti nell'alternativo scenario della liquidazione giudiziale. Sul punto, basti evidenziare che la debitrice, da un lato, ipotizza l'infruttuosità dell'azione risarcitoria nei confronti dell'attuale amministratore, **Parte_2**, muovendo dalla considerazione della sua impossidenza; dall'altro, nel formulare il piano di liquidazione, prospetta che sia proprio **Parte_2** a fornire la finanza esterna da distribuire ai creditori chirografari e all'Erario e tanto basta, quantomeno, a smentire

l'affermazione della sua impossidenza. Né paiono esenti da critiche le considerazioni in ordine all'assenza di responsabilità della precedente amministratrice, [REDACTED], considerato il tempo trascorso dalla cessazione dalla carica (inferiore a cinque anni) e l'intervallo di tempo intercorso da tale momento e il manifestarsi della crisi.

Ma soprattutto le considerazioni dell'ausiliario sulla fattibilità del piano rivelano che già al momento dell'accesso alla composizione negoziata della crisi fossero di fatto impraticabili le soluzioni individuate dall'art. 23, commi 1 e 2 lett. B) CCII, sicchè la relativa attestazione dell'esperto, sebbene non limitata ad una mera clausola di stile, deve essere rivalutata.

Invero, nel corso della procedura è emerso come già al momento dell'accesso alla composizione negoziata era iniziato il progressivo svuotamento del patrimonio aziendale: solo pochi giorni dopo la proposizione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata, la debitrice era stata destinataria della richiesta di restituzioni di otto semirimorchi, paralizzata dalla successiva concessione delle misure protettive. Altri automezzi, originariamente inclusi nel registro dei beni ammortizzabili sono stati restituiti nel novembre 2025 alla curatela del fallimento Bruscano Freddo S.r.l.: benchè la restituzione sia avvenuta solo nel novembre del 2025, deve essere valorizzata la circostanza che tale restituzione deriva dal mancato perfezionamento del passaggio di proprietà, che non poteva certo essere sfuggita all'organo gestorio della [REDACTED]

Queste circostanze fanno ritenere che sin dall'origine la debitrice non fosse legittimata ad accedere al concordato semplificato: invero quest'ultimo costituisce una *extrema ratio* cui ricorrere quando l'accesso agli altri strumenti di regolazione della crisi indicati dalla norma non è stato possibile per ragioni non imputabili all'imprenditore. Nel caso di specie, l'impraticabilità di soluzioni alternative va invece ricondotta all'imprenditore, non avendo quest'ultimo attivato gli strumenti di risoluzione della crisi prima che quest'ultima divenisse irreversibile.

Quest'ultima considerazione induce a mettere in discussione anche l'attestazione circa la correttezza e la buona fede nelle trattative, atteso che, sulla base di un giudizio ex post effettuato sulla scorta delle circostanze successivamente emerse o comunque palesate, deve ritenersi che le stesse siano state intraprese quando non era praticabile alcuna soluzione ragionevole della crisi.

Come autorevolmente affermato in giurisprudenza, *“la buona fede del debitore rivela la sua essenza principalmente nel rispetto dei doveri indicati dall'art. 2086 c.c. Solo ove l'imprenditore abbia predisposto un assetto amministrativo, organizzativo e contabile adeguato alle concrete dimensioni della sua attività potrà tempestivamente rilevare l'emersione della crisi dai segnali di cui all'art. 3, co. 3 CCII ed assumere le conseguenti iniziative idonee al superamento delle condizioni di cui all'art. 12 CCII (di squilibrio patrimoniale, economico-finanziario che rendono probabile la crisi e l'insolvenza reversibile); di conseguenza, predisporre un piano da sottoporre ai creditori da cui emerga la ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa. Del resto, gli assetti adeguati dovrebbero consentire proprio di ricavare le informazioni necessarie all'imprenditore per utilizzare la lista di controllo e il successivo test pratico per verificare la perseguibilità del risanamento di cui all'art. 13, co. 2 CCII. In definitiva, la buona fede dell'imprenditore anzitutto non può ritenersi sussistere se questi abbia violato i due doveri di cui all'art. 2086 cc: 1) di dotarsi di assetti adeguati; 2) di adottare iniziative concretamente idonee a superamento della condizione disfunzionale di cui all'art. 12. Riguardo a tal ultimo profilo, il presupposto può esso essere declinato come dovere del debitore di proporre ai creditori - attraverso la predisposizione di un piano di risanamento concreto e basato su dati e rappresentazioni credibili e fattibili – soluzioni specifiche di risoluzione della crisi, che rientrano*

nel novero di quelle individuate ai sensi dell'art. 23, co. 1, CCII. (...). Ove invece si sia trattato di proposte ab origine inaccettabili - come per il caso in cui l'imprenditore si trovi colposamente in una situazione che non gli consenta di formulare una proposta che abbia una qualche chance di essere realizzata e, dunque, accettata dai creditori, poiché egli versa in uno stato di insolvenza irreversibile e si sia tardivamente attivato in violazione del combinato disposto degli artt. 2086 cc e 3 CCII - allora non potrà ritenersi sussistenza la precondizione all'accesso al concordato semplificato. Tale situazione ostativa ricorrerà sia nell'ipotesi in cui le trattative neppure è stato possibile avviarle per una condotta del debitore violativa dei canoni di buona fede e correttezza delineati nei termini che precedono, sia pure, quando le trattative siano state avviate dall'esperto, ma emerge dalla relazione finale che esse non sono andate a buon fine e non sono state assecondate dai creditori anche in ragione della insussistenza di concrete prospettive di risanamento, in quanto la società ha fondato la sua proposta su un piano aleatorio e generico" (cfr. Tribunale Santa Maria Capua Vetere 11.4.2024 – Pres. Quaranta – Estensore CP_10).

L'accesso alla composizione in assenza di soluzioni concretamente praticabili rivela un uso quantomeno distorto dello strumento, utilizzato in via strumentale per l'accesso ad un concordato semplificato che soddisfa unicamente l'esigenza dell'imprenditore.

La irricevibilità della proposta formulata ai creditori si desume dallo stesso contenuto della proposta concordataria che prevede la soddisfazione dei creditori chirografari in misura pari allo 0,36%, in assenza di qualunque vantaggio compensativo e la soddisfazione dei crediti tributari e previdenziali per il 2,28%.

Quest'ultimo dato pure merita un breve approfondimento, anticipando considerazioni che sarebbe stato necessario fare in sede di omologa, a fronte dell'opposizione dei creditori. Invero, l'art. 25 sexies, al comma 5, impone che la proposta concordataria deve comunque assicurare una utilità a ciascun creditore: ebbene nel caso di specie, non solo la soddisfazione dei creditori chirografari ed erariali sarebbe pressoché evanescente, ma tale soddisfazione irrisoria riguarderebbe circa il 98 % dei creditori (circa il 70% creditori chirografari e 28% Agenzia delle Entrate e Inps).

Da ciò si ricava l'assoluta implausibilità del piano, stante la totale inidoneità al soddisfacimento (anche minimo) dell'assoluta maggioranza dei creditori.

Alla luce di tutto quanto evidenziato, il Collegio ritiene che la proposta di concordato semplificato avanzata da [redacted] alla luce di una più approfondita disamina compiuta sulla scorta delle gravi criticità evidenziate dall'ausiliario, non superi il preliminare vaglio di ritualità, precludendo in radice la possibilità di disporre l'omologa ovvero anche solo di esaminare gli ulteriori profili di valutazione tipici della fase di omologazione, quali la regolarità del contraddittorio e del procedimento, il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, la fattibilità del piano di liquidazione nonché, in maniera esaustiva, il mancato pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

5. Alla declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato semplificato della [redacted] consegue l'esame della domanda di apertura della liquidazione giudiziale formulata dalla [redacted] Repubblica.

Tale domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito evidenziate:

- preliminarmente giova evidenziare che la proposizione, nel corso del procedimento concordatario, della domanda di apertura della liquidazione giudiziale da parte del P.M. non è soggetta a particolari vincoli di forma, e non esige la notifica di un apposito ricorso al debitore (Cass., sez. I, 24 maggio 2018, n. 12968). Invero, l'utilizzo del termine "istanza" – già presente

nelle disposizioni di cui all'art. 162, comma 2, e art. 180, ultimo comma, L. fall., in luogo di "ricorso" – chiarisce che l'iniziativa può essere assunta senza particolari formalità e quindi anche con dichiarazione a verbale, in quanto gli elementi attinenti all'individuazione dell'ufficio giudiziario, delle parti e della ragioni della domanda sono inequivocabilmente desumibili dalla specificità del procedimento in cui l'iniziativa viene presa, fermo restando che, nella fattispecie, la qualità di creditore dell'istante non è contestata (Cfr. Cass., sez. I, 23 giugno 2011, n. 13818).

- [redacted] è certamente soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII, non avendo la stessa dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) CCII ai fini della qualificazione quale "impresa minore" non assoggettabile alla disciplina della liquidazione giudiziale; dall'esame della documentazione contabile prodotta dalla quest'ultima emerge, di contro, il chiaro superamento dei predetti requisiti (cfr. bilanci relativi agli ultimi esercizi);

- [redacted] versa in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte; come è noto, lo stato di insolvenza, secondo la definizione giurisprudenziale, consiste in una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività; esso consiste in una situazione di natura oggettiva, che deve quindi esteriorizzarsi attraverso indici obiettivamente apprezzabili; tra gli indici rivelatori dello stato di insolvenza particolare significato va generalmente ascritto al mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie, in quanto oggettivamente sintomatico di una situazione di difficoltà dell'imprenditore a far fronte con regolarità alle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'impresa, benchè non ogni inadempimento assume rilevanza ai sensi dell'art. 121 CCII ma solo quello che - anche se unico e di modesta importanza - appaia idoneo ad evidenziare, in mancanza di elementi che consentano di concludere diversamente, una situazione di illiquidità non transitoria e di un più generale stato di irreversibile dissesto dell'impresa. Nel caso di specie, deve ritenersi che la società debitrice versi in stato d'insolvenza, quale strutturale incapacità di provvedere all'adempimento delle obbligazioni secondo normali modalità di pagamento, resa manifesta dal mancato pagamento dei creditori (per tutti, [redacted] che vanta un credito di 143.209,70), tra cui l'Agenzia delle Entrate e l'INPS;

- Quanto, poi, al differente profilo del raggiungimento della soglia di indebitamento rilevante ex art. 49 comma 5 CCII ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, va evidenziato come la debitoria nei confronti del solo [redacted] e dell'Agenzia dell'Entrate supera ampiamente la soglia di 30.000,00.

Verificata la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, persistendo lo stato di insolvenza, alla luce dell'evidenziata irreversibile incapacità di fronteggiare le obbligazioni assunte, va accolta la domanda proposta dal Pubblico Ministero e dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della [redacted]

Quanto alla nomina del curatore, il Collegio, tenuto conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII, ritiene opportuno conferire tale incarico al professionista che ha svolto nella procedimento l'incarico di ausiliario, dott. [redacted], non solo alla luce dell'insussistenza di una espressa incompatibilità tra la figura dell'ausiliario e del curatore nella successiva liquidazione giudiziale ma anche al fine di preservare e valorizzare l'importante bagaglio conoscitivo sinora

maturato dal predetto professionista – peraltro di comprovata professionalità ed esperienza - ai fini della più proficua e veloce liquidazione dell'attivo.

6. La natura delle questioni giuridiche esaminate, i motivi della decisione nonché la natura degli istituti applicati, di recente introduzione normativa e ancora ridotta applicazione pratica, inducono a ritenere la sussistenza di “gravi ed eccezionali” ragioni, nei termini delineati da Corte Cost. con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, tali da giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

7. Quanto all'istanza di [redacted] [redacted] avente ad oggetto la richiesta al Tribunale “di voler ordinare alla [redacted], in persona del legale rappresentate pro tempore, immediata restituzione dei mezzi XA787FD – XA814GD alla legittima proprietaria [redacted] [redacted] autorizzando sin d'ora, in caso di inottemperanza, la forzata esecuzione dell'ordine di consegna anche mediante l'ausilio della forza pubblica”, depositata in data 17.3.2026 e reiterata in udienza, si ribadisce quanto già osservato con decreto del 27.1.2026: nell'ambito del procedimento avente ad oggetto la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza non può essere proposta, neppure in via incidentale, da parte del creditore una domanda di restituzione dei beni detenuti, a qualunque titolo, dal debitore. Una siffatta domanda deve essere proposta davanti al giudice della cognizione o, in presenza di un titolo esecutivo, davanti al giudice dell'esecuzione. Invero, pure a voler qualificare la domanda del creditore come richiesta di misura cautelare e pure a voler aderire a quell'orientamento giurisprudenziale che riconosce anche al creditore, quale parte della procedura, la possibilità di domandare l'adozione di una misura cautelare al giudice della procedura concorsuale ai sensi dell'art. 54 CCII, tale possibilità va limitata alle richieste cautelari che siano rivolte ad assicurare provvisoriamente gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi. Al di fuori di tale casistica, ai creditori competono i rimedi ordinari messi a disposizione dall'ordinamento.

DICHIARA

Inammissibile la proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di [redacted]

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di:

- [redacted] **codice fiscale** [redacted]) con sede legale in Nola
[redacted]

DICHIARA

Integralmente compensate le spese tra le parti.

NOMINA

la **dott.ssa Rosa Paduano** giudice delegato per la procedura.

NOMINA

curatore **dott.** [REDACTED] che, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex art. 130* ultimo comma CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità *ex artt. 125 co.3, 358 CCII*.

AUTORIZZA

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

ORDINA

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII.

STABILISCE

il giorno **29/9/2026 ore 11:00** per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato.

ASSEGNA

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata.

AVVISA

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà, altresì, essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII.

SEGNALA

al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita.

ONERA

Il curatore di provvedere alla tempestiva compilazione e trasmissione alla Procura della Repubblica competente del questionario allo stesso trasmesso dalla cancelleria all'atto dell'accettazione dell'incarico, in formato word o rtf editabile, sulla scorta del protocollo di intesa raggiunto tra il Tribunale di Nola e la Procura della Repubblica.

DISPONE

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115.

DISPONE

che la presente sentenza venga comunicata:

- a [REDACTED]
- al curatore dott. [REDACTED];
- al PM.

ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.

Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 31.3.2026.

Il Giudice estensore

dott.ssa Francesca Bellisario

Il Presidente

dott.ssa Rosa Paduano